

Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie e in particolare allo strumento del “Bail In”.

Con le Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) del 15 maggio 2014 e con l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), il legislatore europeo ha introdotto modifiche significative alla disciplina delle crisi bancarie, con l’obiettivo di superare le inefficienze nelle procedure di gestione dei dissesti bancari, di rafforzare il mercato unico, la stabilità sistemica e ridurre i costi per i contribuenti. Il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva si è concluso lo scorso 16 novembre con i Decreti Legislativi 180/2015 e 181/2015.

La BRRD introduce il principio in base al quale i costi della crisi dovranno ricadere in primo luogo su azionisti e creditori della banca.

In caso di dissesto, l’autorità dovrà valutare se attivare l’ordinaria procedura d’insolvenza – nel nostro ordinamento bancario la liquidazione coatta amministrativa – o se invece l’interesse pubblico richieda l’avvio di una speciale procedura di risoluzione, preservando le funzioni aziendali dell’intermediario e tutelando la clientela bancaria. Nell’ambito della risoluzione è possibile utilizzare più strumenti per superare la crisi, in particolare:

- (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un “ente-ponte” delle attività, diritti o passività della banca in crisi;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca in crisi, a favore di una o più società veicolo;
- (iv) “bail-in”.

Lo strumento del “bail-in” potrà essere applicato dalle Autorità sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa.

Il “bail in” è lo strumento di risoluzione che consente alle Autorità di ridurre il valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca e di convertire tali debiti in azioni, permettendo di reperire le risorse per intervenire presso gli stessi finanziatori della banca.

Le perdite vengono trasferite tenendo conto della seguente gerarchia:

- agli azionisti;
- ai detentori di titoli di debito subordinato;
- ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito;
- infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000,00.

Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione degli strumenti finanziari posseduti, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

In caso di avvio delle procedure di gestione della crisi i titoli soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale e gli ulteriori titoli potranno essere assoggettati, a prescindere dalla data di emissione, fin dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi di recepimento, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o, successivamente al 1° gennaio 2016, a Bail-in.

La Banca Popolare del Lazio aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

Il FITD ha lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate fino ad un limite di importo stabilito in 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49 di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2009/14/CE.

La tutela offerta dal FITD è per depositante e si applica ad ogni banca aderente al fondo, quindi anche nel caso di rapporto cointestato la garanzia di 100.000 euro è per ciascun depositante, sommando alla quota detenuta nel

rapporto cointestato anche altri depositi intestati al medesimo soggetto. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma. Rientrano quindi nella garanzia del FITD i conti correnti, i depositi nominativi (anche vincolati), gli assegni circolari, i certificati di deposito nominativi.

Ai fini della valutazione del complessivo rischio cui è esposta una banca la stessa è tenuta ad effettuare, trimestralmente, un'autovalutazione dell'adeguatezza del proprio patrimonio che si basa sui seguenti indicatori:

- a) Rapporto tra il Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier1-CET1) e le attività di rischio ponderate (CET1 Capital Ratio),
- b) Rapporto tra il Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio) e le attività di rischio ponderate (CET1 Capital Ratio);
- c) Rapporto tra i Fondi propri (Total Capital Ratio) e le attività di rischio ponderate;
- d) Capitale interno complessivo in rapporto al Capitale complessivo (almeno annualmente).

Tali rapporti per la Banca Popolare del Lazio si attestano attualmente su valori ampiamente al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, evidenziando un elevato livello di patrimonializzazione.

Informazioni più dettagliate sull'adeguatezza patrimoniale della Banca e sui relativi indici di solvibilità/solidità sono disponibili nel documento "Informativa al Pubblico" (c.d. Pillar 3) e sui bilanci annuali certificati dalla società di revisione e approvati dall'assemblea dei soci, pubblicati sul sito internet della Banca www.bplazio.it, Sezione Banca.